



Psicologia giuridica

Lez. 6

Paola Magnano

paola.magnano@unikore.it



Messa alla prova

- ✓ **La sospensione del processo e messa alla prova (art. 28) rappresenta una delle innovazioni del D.P.R. 448/1988** (Palomba, 1991; Scardaccione, Merlini, 1996; Mestitz, 1997b; Mestitz, Colamussi, 1997; De Leo, Patrizi, 1999b; De Leo, Patrizi, 2002a; 2002b).
- ✓ Con la messa alla prova, **il procedimento formale viene sospeso** quando il giudice «[...] ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova [...]» (art. 28, comma 1).
- ✓ Nel periodo di sospensione l'imputato viene affidato «ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune **attività di osservazione, trattamento e sostegno**. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato» (comma 2).
- ✓ **Il/la ragazzo/a viene coinvolto/a nell'elaborazione di un progetto**, a cura dei servizi previsti dall'articolo 6, la cui finalità è l'attivazione dell'adolescente e delle sue risorse a tutti i livelli indicati dall'articolo 9: personale, familiare e socio-ambientale (art. 27 del D.Lgs. 272/1989).

Principi

- **Natura de-stigmatizzante della misura:** l'estinzione del reato avviene per esito positivo della prova valutato in relazione al «comportamento del minore» e alla «evoluzione della sua personalità» (art. 29 del D.P.R. 448/1988).
- La rinuncia al procedimento formale e l'estinzione del reato sono subordinati a un impegno comportamentale dell'imputato/a che viene chiamata/o a dimostrare una **presa di consapevolezza dell'azione reato** e un'assunzione di **responsabilità a posteriori** come strumento di uscita dal sistema della giustizia.

La sospensione del processo e la messa alla prova, attraverso la sollecitazione di percorsi atti a sviluppare le competenze psicologiche, relazionali e sociali connesse alla responsabilità, evita (con l'estinzione del reato in caso di esito positivo) che la connotazione giuridica del fatto commesso ratifichi conseguenze nella vita dell'adolescente, nel suo rapporto con la norma e con il sociale.

L'estinzione, infatti, riguarda l'azione non nella sua fattualità ma nei suoi significati giuridici e nelle sue conseguenze giudiziarie.

Declinazioni operative

Dotare l'iter processuale di strumenti che possano consentire all'imputato/a minore un itinerario di responsabilizzazione in un contesto, quale quello penale, dove la responsabilità delle proprie azioni è un obiettivo di conoscenza per gli/le operatori/operatrici sociali e del diritto (rispetto al fatto reato) e, al tempo stesso, una finalità dell'intervento (favorire la socializzazione alla responsabilità).

1. **valutazione della reciproca rispondenza** fra le capacità del sistema penale e le capacità dei sistemi individuale, familiare e sociale di produrre cambiamento. Essa richiede:
 - a. un approfondito lavoro di conoscenza del caso sotto il profilo non solo delle condizioni e risorse del/della minore e della sua famiglia ma, e in riferimento a queste, anche delle condizioni e risorse dei servizi;
 - b. l'impegno, da parte di questi ultimi, a mantenere attiva la consapevolezza dei confini di senso propri dell'operatività in sede giudiziaria, come principale fonte del contratto con l'utenza e a garanzia del diritto fondamentale, del/della ragazzo/a e della sua famiglia, che quei confini non vengano travalicati.
2. **attivazione di un'operatività processuale orientata all'invio** con un'attenzione costante a differenziare gli obiettivi di cambiamento specifici della procedura penale e della misura dagli obiettivi di cambiamento intesi in senso lato e relativi alle esigenze eventualmente individuate.

Linee guida

1. La **responsabilità** dell'imputato è imprescindibile «presupposto concettuale»
2. L'**entità del reato** costituisce altro importante requisito, con riguardo a una concessione mirata per reati **medio-gravi e gravi**. Gli stessi principi costitutivi del D.P.R. 448/1988 suggeriscono l'inopportunità di una messa alla prova per i reati lievi che possono – coerentemente con gli obiettivi di un diritto penale minimo – dare accesso ad altre possibilità di uscita dal sistema penale meno impegnative sotto il profilo del contatto con le istituzioni e che richiedono minore investimento psicologico da parte dell'imputato/a (per esempio, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, art. 27 del D.P.R. 448/1988).
3. Un terzo aspetto riguarda la **congruità del periodo della sospensione** secondo le due principali discriminanti della gravità del reato e della finalità giudiziaria di valutare la personalità all'esito della prova. La sospensione deve sapersi misurare con le **effettive possibilità di evoluzione della personalità e con i cambiamenti resi necessari dalle esigenze di giustizia**, evitando che i tempi del progetto si prolunghino in relazione ai tempi di un cambiamento che dovrà necessariamente continuare altrove, nei contesti della socializzazione, nonché attraverso l'intervento dei servizi del territorio.

Definizione di una messa alla prova (1)

PROPOSTA DELLA MISURA

contiene molte altri passaggi che rappresentano elementi costitutivi della sua formalizzazione.

1. **Consensualità** rispetto alla misura tra giudici, operatori/operatorici sociali, ragazzo/a e famiglia rispetto al significato della sospensione; **chiarezza sulle aspettative** di tutte la parti, l'accordo, il patto costituiscono elementi di base non solo per la costruzione del progetto ma rispetto agli esiti della messa alla prova.
2. Costruzione di una **motivazione nella prospettiva del cambiamento**, come premessa del/della giudice e come intervento dei servizi, finalizzata a produrre una comunicazione intersistemica (fra giudice, difensore, operatori/operatorici, ragazzo/a, famiglia) tale da definire obiettivi di cambiamento condivisi e verificabili da tutti i soggetti coinvolti. Spesso, la prima motivazione del/della ragazzo/a è puramente strumentale (l'estinzione del reato), ma la valenza riparativa della misura, l'impegno richiesto dal progetto e i rischi che esso comporta (primo fra tutti un eventuale fallimento) richiedono *un preliminare lavoro di costruzione di una motivazione al cambiamento* secondo criteri di continuità fra significati giudiziari dell'istituto e significati attribuiti dal/dalla ragazzo/a e dai suoi adulti di riferimento (Donati et al. 2007).

Definizione di una messa alla prova (1)

3. **Ipotizzazione degli esiti della misura**, qui intesa come capacità dei servizi di lavorare, sia con il/la ragazzo/a che in forma auto-diretta, in termini di *anticipazione degli esiti*, riflettendo insieme sulle attese che organizzano la misura nella sua preparazione e nel suo svolgimento, orientando il/la ragazzo/a ad anticipare il percorso che è in grado di costruire a partire dagli impegni assunti. La chiarezza sull'esito anticipato non ne garantisce la riuscita, ma può costituire un impegno di attivazione sottoponibile a micro-proiezioni e verifiche in itinere. L'esito della misura, d'altro canto, non ha solo rilevanza giudiziaria, ma costituisce un importante ritorno psicologico per l'imputato/a, un ritorno che va previsto e orientato, poiché un eventuale esito negativo può comportare vissuti di disistima: **il/la ragazzo/a messo/a alla prova sfida se stesso/a, le proprie competenze d'azione, le capacità personali e di relazione che nell'esito della misura trovano un contesto di conferma come persona, prima ancora che come soggetto processuale.**

Definizione di una messa alla prova (2)

ELABORAZIONE DEL PROGETTO:

1. **La co-costruzione del progetto** tra giudice, difensore, operatori/operatrici sociali, ragazzo/a e famiglia, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli, è condizione perché una messa alla prova possa funzionare.
2. **La coerenza fra realtà soggettive/relazionali/sociali e realtà operative/progettuali:**
 - **flessibilità** come criterio che consente al progetto di modularsi in relazione a cambiamenti ed esigenze che emergono lungo il percorso e che chiedono al progetto di sapersi muovere coerentemente con i movimenti socializzativi del/della ragazzo/a (De Leo, 1993);
 - **concretezza**, come strumento di fattibilità e verificabilità, in relazione alle possibilità psicologiche e ambientali del/della ragazzo/a e al livello delle opportunità rese disponibili;
 - **coerenza fra risorse interne** (personali del/della ragazzo/a, capacità di tenuta della famiglia) ed **esterne** (risorse dei servizi e della comunità), dove queste ultime sappiano modularsi nel rapporto fra le condizioni esistenti e quelle ipotizzate dal cambiamento;
 - **articolazione circostanziata**, in funzione delle attività di verifica interne al progetto fra operatori/operatrici, ragazzo/a e famiglia;
 - **innovazione rispetto allo stile di vita** e, al contempo, vicinanza a quelle che sono le attuali capacità di socializzazione, perché un'innovazione troppo forte, che non si misuri con le capacità attuali del sistema personale, familiare, sociale può non essere accolta e produrre fratture socializzative.

Definizione di una messa alla prova (3)

APPLICAZIONE DELLA MISURA:

1. Sviluppare la **motivazione al cambiamento** valorizzando le competenze già presenti piuttosto che sostitutive. Competenze nuove possono essere costruite a partire da quelle che il sistema sa riconoscersi, altrimenti si sentirà deprivato della propria storia.
2. Lavorare nella **prospettiva dell'autoregolazione**. I servizi hanno una funzione referente, di controllare la sperimentazione dei/delle ragazzi/e, di sostenerli/e, di aiutarli/e in questo lavoro, ma la prospettiva è quella di uno sviluppo di competenze autoregolative del/della ragazzo/a e di appropriazione, di articolazione o di sviluppo della competenza genitoriale. Gli strumenti operativi da privilegiare possono essere così sintetizzati: **continui feedback** al/alla ragazzo/a perché egli/ella stesso/a, in prima persona, possa ricondurre il proprio percorso al significato della misura, alle finalità giudiziarie, al proprio itinerario di vita (Angelini, Ghetti, 2007); individuazione insieme a lui/lei delle strategie che egli/ella stesso/a ha sperimentato, delle difficoltà che ha incontrato, delle alternative non ancora anticipate; individuazione congiunta degli indicatori di cambiamento.
3. Sviluppo della **solidarietà sociale e responsabilizzazione**, come obiettivi del progetto attraverso cui favorire, una riflessione mirata sul reato commesso e una capacità di ridefinizione positiva del rapporto sé-altri.

Definizione di una messa alla prova (3)

APPLICAZIONE DELLA MISURA:

Importanza focale, nello svolgimento del progetto, assume la potenziale trasgressione che va ipotizzata come eventualità perché, insieme al/alla ragazzo/a e alla sua famiglia, si possano costruire strategie contenitive.

La trasgressione può, comunque, essere considerata come *fonte di monitoraggio per l'intervento dei servizi*, come indicatore delle difficoltà di tenuta del progetto, come strumento di verifica delle ipotesi socializzative progettate.

La sua valutazione deve essere contestuale, con un'attenzione a distinguere fra un disinteresse alla misura e un'azione che intende comunicare difficoltà di realizzazione del progetto; l

L'analisi delle ragioni, l'individuazione delle problematiche rappresentano le modalità operative mediante le quali attuare, nell'ottica della micro-progettazione, un costante lavoro di verifica interna al progetto.

La revoca della misura comporta conseguenze non solo sul piano giudiziario, ma rispetto all'autoimmagine del/della ragazzo/a e al suo senso di autoefficacia. **Se la trasgressione rappresenta un fatto episodico o se, qualora ripetuta, può configurarsi come indice di conflitti con il progetto, appare opportuno, preliminarmente, interrogarsi sulla rispondenza delle strategie utilizzate alle capacità del/della ragazzo/a e alle sue possibilità socializzative. La revoca non può che essere soluzione residuale.**

Definizione di una messa alla prova (4)

VALUTAZIONE DELL'ESITO:

- rappresenta il momento della restituzione di significato, della verifica di congruenza fra gli obiettivi attesi e i risultati ottenuti.
- La valutazione non può che essere contestuale e relativa alle ipotesi iniziali sotto un duplice profilo:
 - a. di **tenuta temporale dell'esito**: un esito positivo è tanto più probabile ed efficace a lungo termine, quanto più è frutto di ipotesi realistiche, sottoponibili a micro-verifiche;
 - b. di **congruità delle attese operative** rispetto alla situazione di partenza del/della ragazzo/a.

correlazione fra esito positivo della prova e assenza di ulteriore recidiva

Ri-personalizzazione del rapporto con la vittima

La messa alla prova è una forma di mediazione penale e come tale costituisce, a tutti gli effetti, una espressione di giustizia riparativa.

La visione che la sottende si pone l'obiettivo di *recuperare attenzione alla vittima nei suoi rapporti con l'imputato*, per i danni subiti a causa del reato, per il difficile percorso di contatto con la giustizia che a questo consegue.

Come pensiero di intervento, la messa alla prova può tentare di avviare cambiamenti con riguardo a:

- a) l'**autoefficacia percepita** prevalentemente nella devianza verso il riconoscimento di altre competenze e di vantaggi anche in altre aree di attività e di espressione di sé;
- b) la **responsabilità** che il/la ragazzo/a si riconosce rispetto al posizionamento nella devianza verso nuove sperimentazioni di responsabilità come criterio organizzatore del rapporto fra sé, le proprie azioni, le aspettative di comportamento che provengono dagli altri;
- c) al **disimpegno** attivato rispetto alle conseguenze del reato all'assunzione di responsabilità riferita a soggetti/contesti legittimati a chiedere conto degli effetti interpersonali e sociali dell'azione.

Ri-personalizzazione del rapporto con la vittima

Poter assumere il punto di vista dell'altro contiene funzionalità non solo per l'autore/autrice di reato e rappresenta un canale privilegiato perché si possa attivare quel percorso di gestione personalizzata del conflitto rintracciabile nel paradigma riparativo e nei principi della mediazione penale

- a) **Vantaggi per la vittima:** esprimere il vissuto conseguente al reato; costruire un senso dell'esperienza che includa le ragioni dell'altro; sollecitare risposte che producano chiarezza come fonte di contenimento della paura e dell'ansia connesse al reato; esprimere livelli decisionali rispetto alle possibilità di soluzione.
- b) **Vantaggi per l'autore/autrice di reato:** conoscere le conseguenze concrete subite da persone "reali" a causa dell'azione compiuta; avvicinamento ai significati dei beni tutelati dalla norma; opportunità di offrire ragioni; possibilità di assumere le conseguenze delle proprie azioni secondo una logica di adesione al disvalore sociale del fatto piuttosto che, solo e prevalentemente, di retribuzione per un illecito commesso.